

Il Funzionario Giudiziario

del Tribunale suddetto comunica, in esecuzione al disposto dell'art. 17 D. Lgs. 09/01/2006 n. 5 e 136 c.p.c., che questo Collegio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(omissis)

DICHIARA

Il fallimento a rito ordinario di GRAFICHE GRILLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, cod. fisc./p. iva 02408210710, in persona del liquidatore l.r.p.t. Grilli Giuseppe, con sede legale in Foggia alla Via Napoli, km 2,500 snc

NOMINA

Giudice Delegato per la procedura il dott. Antonio Lacatena;

NOMINA

Curatore il dott. Corrado di Michele;

ORDINA

al legale rappresentante della società fallita il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non ancora eseguito;

FISSA

l'udienza del **31/10/2023, ORE 10:00**, per l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo dinanzi al G.D.;

ORDINA

al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, anche fotografici, all'immediata ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale ed eventuali sede secondarie o locali a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore (depositandone il verbale in cancelleria nei successivi 10 giorni) ed a iniziare, successivamente, il procedimento d'inventariazione di detti beni, secondo le disposizioni degli artt. 86, 87-bis ed 88 L.F., omessa l'apposizione dei sigilli (salvo che, in concreto, sia ritenuta necessaria, utile o anche solo opportuna, in relazione alla natura ed allo stato dei beni, e sempre che non sia in concreto, di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività dell'impresa). Lo autorizza sin d'ora a richiedere, se necessario, l'intervento della forza pubblica;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali sulle cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sulle cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui al capo precedente (con applicazione della sospensione dei termini durante il periodo feriale) per la presentazione delle domande di insinuazione, mediante trasmissione delle domande medesime, unitamente ai relativi documenti, all'indirizzo di posta elettronica del curatore da un indirizzo di posta elettronica certificata (vanno depositati in cancelleria in originale cartaceo esclusivamente i titoli di credito);

MANDA

Alla cancelleria perché provveda entro il giorno successivo al deposito, alla notificazione del testo integrale della presente sentenza al fallito, alla comunicazione per estratto al curatore, al PM e al creditore istante ed alla trasmissione per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del Registro delle Imprese di Foggia per l'annotazione di cui all'art.17 L.F.;

AUTORIZZA

La prenotazione a debito della registrazione della presente sentenza.


La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito in cancelleria; gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Così deciso il 12/07/2023, nella camera di consiglio della III sezione civile del Tribunale in Foggia.
(seguono le firme)

Depositata in cancelleria e pubblicata il giorno 24/07/2023.

Per estratto conforme.

Foggia, lì 24/07/2023.


Il Funzionario Giudiziario
- dr.ssa Elisabetta Gallo Sciatto